R.f.

TRIBUNALE DI FIRENZE, HI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Firenze
III sezione cialle,
collegio fall centare

riunito nel e persone dei sotto indicati Matrati:

Dr. M.Graz W Samonte Presidente

Dr. Isab Wariani Giudice rel.

Dr. Patroia Pompei Giudice

Ha propunciato il seguente

Decreto

Nella causa RC Coalente tra

Au

c.

AVV.

Avente ad oggetto: opposizion allo stato passivo; SVOME, MENTO DEL FATTO

groponeva opposizione avverso lo stato TI contestando la degradazione in chirografo del proprio redito ipotecario pari a 6 10.894.771,29 ed il ricalcolo del Sedito per interessi moratori. Esponeva che il rapporto con la società poi fallita aveva avuto seguente andamento: il 5.3.4004 era stato richiesto un 6000 di ϵ 6.500.000,00 ; venné exeguita una perizia che precia agil valore di mercato del bene finito in 6 16.100.000,00 del bene al momento della stima, in E 2.150.000,00: venne pertanto autorizzato il mutuo che vanne così erogato: 1,500,000 ma stipula del contratto, le diteriori somme di 6 5.000 00,00, in data 18.1.2005, 23.6.2005, 27.9.2005, a 12.3.2007, le erogazioni vennero l'inctuate successivamente ai raggiung mento di SAL provie ispezion del 16.12.2004, del 13.6.2005 / del 21.9.2005 ; il 6.8.200 venne presentata la dichiarazione di fine lavori; il $3.10\,\sigma^20$ venne presentata altra richiesta di mutuo di ϵ 5.000(@0.00 da erogarsi con mutuo fondiario con garanzia igoresaria sui beni immobili già ipotecati precedentemente ; odtestualmente venne eseguita nuova perizia che stimó l'immobile © 22.750.000,000 venne stipulato il mutuo in data 12.1 007 con erogazione di 9 .000.000,00 da rimborsare in 15 anni con sio rate semestrali con serizione ipotecaria sullo stesso bene Nel luglio

semestrali con serizione ipotecaria sullo stesso bene. Nel luglio / settembre 069 vennero sospesi i pagamenti de due mutui cosicche alla data del fallimento risultavano i segnanti debitir 6 6.025.201 in via ipotecaria quanto al I mutuo fondiario oltre interessi elè chirografo; quanto al secondo casuo fondiario 6 4.869.571, 7 in via ipotecaria ultre interessi al chirografo; la domanda di ammissione era stata decisa come da parere del Curatore il qual aveva ritenuto: " per il credito derivante dal mutuo fondiario del 8.7.2004, privilegio non riconosciuto per mancata produzione dei SAL, per il credito derivante dal mutuo fondiario dei 2.3.2007 privilegio ipotecario non spettante per mancanza dei regulsiti di mutuo fondiario ... " con ricalcolo degli interessi.

Formulava le sequenti osservazion a decreto di ammissione:

- Sul primo contratto di finanziamento fondiario: deduceva la produzione dei SAL in alle di osservazioni al progetto di stato passivo; deducera sia infondatezza dell' asserita superficialità delle ispezioni compiute è degli accertamenti effettuati sull'avanzimento dei lavori , rilevando che il credito fondiario uno era un credito di scopo e quindi le verifiche rispondeveno solo ad un interesse della Banca: l'eventuale superficialità delle verifiche pertanto, si riverberava sulla possibilità di recupero del credito, ma non sulla validatà ed efficacia dello stesso; quaplo alla mancanza di data certa rilevava che essa doveva iltenersi riferita alle erogazioni che certamente erando state effettuate atteso che lo stesso Curatore ne avanza proposto l'ammissione al passivo.
 - Sul secondo contratto di mutuo fondiario. Il Culatore aveva dedote la nullità del mutuo, ammettendolo al passivo al chir rafo a titolo di condictio indebi , ai sensi dell'agl. 38 708. Infatti era stata redo a una perizia in fallimentare da cui emorgeva un valore dell'immobile di



Ma cui derivava, a parere de Curatore, £ 11.750.000.504 una erogabilia sino a 8 9.400.000,00: poiche versno già stati erogati \$6.500.000,00, il secondo financiamento di € 5.000.000,00 verava detto limite di finanziabilità con le consequenz cora indicate. In fatto replicava che era stata nompiuta Wa perizia all'atto di erogazione del secondo aveva stimate l'immobile € 22.750.000,00 , certamete più attendibile, essendo stata effettuata all'opera, della perizia retrospettiva fatta effettuare dalla Curatela. In ogni casa il raffronto colla finanziabilità di un nuovo mutuo dava effettuato non gla coll'importo del mutuo qua effertato, ma col residuo che all'epoca del secondo mutuo 🌄 ∮pari a € 6.319.556,47. Ancura nella contestata ipote dedotta dalla Curatela, le consequenze della giurisprizenza citata , portavano alla degradazione ai chirografo (grale condictio indebiti) del supero, par cui la ammis ene sarebbe dovuta essere di E 9.400.000.000 in priviled ipotecario e degradazione della restante parte di € 1.917/556,47 in chirografo. In ogni caso non si giustificava la degradazione in chirografo sulla base dell'asserita mullità; richiamava due arresti della S.C. del 2013 che avevano escluso che l'art. 38 TUB richiamasse l'art. 117 stesso testo , deducendo che le disposizioni sul limite di finanziabilità avesse ad oggetto comportamento della Banca e non la validità del contrata

- Su entrambe le posizioni deduceva che non era stata vilutata
 la possibilità della conversione del mutuo da fond rao in
 ordinario.
 la non revocabilità per prescrittore del
 diritto di vijone delle ipoteche.
- Contestav lufine la mancata indicazione degli Aferessi ex art. 100 c.c. (interessi al tasso legale dalla fine dell'abno in cotso alla data del fallimen/c sino alla veno 11.

· Si cospituiva la Curatela , la quale deduceva quanto mutuo, premessa la normativa di settore , ril dava che fatto, le erogazioni relative al I mutuo en lo tutte uperiori al limite di finanziabilità e quindi segolarmente nulle. Infatti , dopo la erogazione iniziale Asthanca aveva effettuato la prima erogazione pari a 1.600.000,00 (portando il finanziato a 8 3.000.000,00 | 1 16.1.2005 pari al 46% del totale finanziabile, la seconda in data 23.6.2005 per ulteriori 2 milioni portando il finanziamento al 77% del totale finanziabile, e la terza in data 27.9.2005 per ulteriori & 1.400.000,00 portando il finanziamento al 98,4% del totale finanziabile. L'erogazione finale pari a E 100.000 avviene all'atto della pula del secondo mutuo. La Banca aveva prodotto Sal (di) la Curatela contestava la superfictalità e la non opposibilità per assenza di data certa)dai quali si ricava e lo stato di avanzamento dei lavori era pari al 251 mas prima erogazione, al 60% alla seconda erogazione e a la la terza erogazione , pertanto conseguendon, che per stessa ammissione della Banca, le erogazioni Pano state superiori ai SAL , quindi non solo superiori limite finanziabile cioè all'80% dello stato di avanzamento dei lavori, ma superiori al valore accertato dalla l'essa banca. Criticava la qualità de SAL forse parzialmoste descrittivi, ma mai tecnici, evidenca che il mutuo a sal era stato distorto a un finanziament. Somale erogato a cassa secondo le esigenze del mutualorgo. Ne conseguiva la mullità del privilegio ipotecario.

*Sul II mutuo , rilevava quanto segue. Trattavasi nomo di mutuo a SAL ma l'avvenuta saturazione del bene impobile già oggetto del primo mutuo. Ai tempo della concessione del II mutuo di 6 5 milioni il bene era da completamente edificato. Il debito totale gravante pil'immobile era prisanto pari a 6 11.500.000,00 dato dal valore residuo in linea capitale del I mutuo riconosciuto dalla stessa banca

in € 6.300.000.00 circa e € 5.000.000,00. pertanto per rispettare Aimite dell'80% il valore dell'ammobile avrebbe day Coscessere di € 14.375.000,00, mentre per quello che si denceva dalla perizia fatta effettuare dalla %] valore dell'immobile era Gari 11.750 00,00. 11 limite cauzionale era perinto sfondato, risu ando saturata la quota parte del 20% del valore commerciale del bene che deveva essere a disposizione dei calltori sociali. Inconsistenti erano le contestazioni Mala Benca, poiché la perizia effectuata, che " favoleggiava " di un valore di pirca 20 milioni, era affetta da superficialità grave o indice della voiontà di Acredito che era stato fere comunque credito a quasi integralmente utilizzate per finanziare un'altra A ponto di diritto richiamava società del gruppo la pronuncia della SC del 1995 g facendo oggetto di critica la sentenza del 2013.

La causa veniva trattenuta in $^{\odot}$ decisione all'udienza del 5 glugno 2014 con termine der deposito di note e repliche conclusionali scadenti il $^{\odot}$ luglio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La opposizione deve es la decisa come segue.

• Bicostruzione della fattispecie.

Come già descritto nella parte in fatto, la Cura da ha ammesso in chirografo del fallimento importo residuo a debito di due successivi mutui fondiori erogati l'uno nel 2004 (8 luglio) e il secondo nel 2007 12 marzo), contestando la violazione del limite di cinabilità, pari all'il di cui alla deliberazione CICR del 32 aprile 1995, cosservanza del richiamo dell'are 38 II comma TUB, deducendo la nullicà dei due mutui fondiari e ammettendo al chirografo la somma per indebito oggestivo. Il primo mutuo pari e 6.500.000,00 è stato erogano in tranches ed in para solare , € 1.500.000,00 all'atto della stipula dei

mutuo, € 1.500.00,00 il 18.1.2005, € 2.000.000,00 il 23.6.2005, € 00.000,00 il 27.9.2005, € 100.000 finali alla stipula ol secondo mutuo. In relazione a tale primo mutuo la cultula invoca la nullità per supel mento del limite per s'ingolo finanziamento. Il secondo mutuo pari a € 5.000.000.00 è atato erogato in contestualità alla stipula in data la marzo 2007. Per esso la curatela invoca la nullita le superamento del limite di finanziabilità.

- Richlamo della normativa applicabile a caso di specie. La la mativa che regola la fattispecio de seguente:
- 1. Art. 38 DLT 385/1993 "1. Il credito fondiario ha perfoggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. 2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individumidolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguin jugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti."
- DELIBERA COMITATO INTERM. CREDITO E RISPARMIO 22 aprile 1995 "IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER II. CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, che definisce la nozione di credito fondiario come concessione da parte di banche, di finanziamenti a media e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti di crediti sondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle operada seguire sugli stessi nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni i potecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti; ...Su proposta della mines d'Italia; Delibera: 1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiare e pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eserany sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento qual tra regigano prestate garanzie integrative rappresentate da fidejussioni bancarie e assieurative, polizze di compagnie di assicurezione, cessioni di annualità o contributi a curico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia. 2 in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie sa un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario. al relativo una regiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso. 3. Le disposizioni and J. e sub 2. si applicano anche alle operazioni di credito alle opere pubbliche est eccdito agrario, qualora siano garantite da porcea su immobili. La Banca d'Italia entreza istruzioni applicative della presente delibera, " e Banca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le Banche di cui alla circulare n. 229 del 21.4.1999 titolo V cap. I sez II "Qualora i finanziamenti siano crogati sulla base di stati di avanzamento dei leveri il limite di finanziabilità deve essere rispettato durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori.".



- 3. Art.1418 codice civile Cause di nullità del contratto "[1] Il contratto è nulto quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente, [12] Producono nullità del contratto la magicanza di uno dei requisiti indicati dall'articole 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dell'anticole 1346 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.; art. 1419 codice civile. Nullità parziale [1] La nollitàsparziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'interi contratto, se risulta che i contraenti non lo avicibero concluso senza quella parte lei un contenuto che è colpita dalla nullità. [2] La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da none e imperative.
- āsama della giurisprudenza sul 🌇nco: SC che hanno avuto ad oggetto la risoluzione della Nispecie , di segno opposit scho Cass 9219/1995 e entrambe lichiamate dalle parti. A tenore della prima pronuncia violazione del limite dell'importo del credito garantito importa nullità per contrasto con norma imperatión, norma che son si pone a tutela dell'interesse de 😘 Banca o del cliente ma che è posta a tutela della con ettivita: "A) Tuto il sistema del credito fondiario ed edifizio è di natura pubblicistica, non solo per la funzione economica che gli Istituti autorizzati dallo Stato explicano nella raccolta e reimpiego del risparmio, ma anche per la funzione sociale che il sistema assolve, con un meccanismo che toglie all'ente mutante ed all'imprenditore mutuatario ogni libertà di azione, imponendo ad essi la rigorosa osservanza delle specifiche norme in materia, soprattutto per quanto concerne i limiti di somma e di garanzia.". Si sottolinea and Insufficienza della sanzione amministrativa per Athtela degli interessi sottesi alla normo.
- Secondo Casa 266/2/2013 , invece il riferimano soperato all'art. 12, 8 comma TUB è infondato non trattandosi di potere informativo esercitato dalla Banca il talla ma di determinazione dell'oggetto del contratto ai sensi dell' 18 TUB : l'interesse perseguito esclusivamente l'incuresse bancario , cosicchè la norma va interpretata come norma di comportamento e noi di validità, conseguendone non la nullità ma la sanzione amministrativa

prevista dallo sesso testo unico ("In tale contesto si incrisce il limite di finanziamento de mutui fondiari come norma volta ad impedire che le banche si espongano oltre un finite di ragionevolezza a finanziamenti a favore di rerzi che, se non adeguatamente caratiti, potrebbero portare a possibili perdite di esercizio. Tale disposizione imperativa non incide però sul sinallagma contrattuale ma investe esclusivamente de opportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall'ant. 35, comma 2, del TUB e dalla circolare del Cier del 1995. Le disposizioni un questione non appaiono quindi volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualore ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo.").

La giurisprudenza di merito ha effermato entrambe le soluzioni: nel caso di ritenuta quilità, distinguendo tra nullità assoluta e nullità par inte.

· Soluzione in diritto della farfispecie.

dato di fatto da cui morre prendere le mosse ha riquardo alla valutazione della perizia disposta dalla Banca 2007 e della perizia Asta svolgere dalla Curatela. essendo evidente che caso di rispetto del dell'80% nel rapporto sel il mutuo e l'immobile posto a garanzia, non vi sia spazio per ulteriore disamina. Tuttavia condivise 1.65 osservazioni Curatela. La relazione evolta dal 2006 Pappare. infakti gravemente luce anche dei informare dette velazioni e che si trovano descrit vella direttiva CES (180/12 all'art. 62 "Per valore del credito i refecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della Situra negoziabilità dell'immobile stesso tenendo corto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato. dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi Nella stima del valore del credito potecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e rasparente."
applicabile ratione temporis.

Essa consta de una preliminare descrizione del bese mentre la valutazione di sostanzia nella sola applicazione di stima per compara one, comparando inoltre una struttura sportiva (trattas) di piscine oltre vasche e spogliator e uffici a vario uso v a edilizia residenziale della zona attribuendo a Superfici, slano esse giardino vasca uffici magazzini centrale elettrice etc. il medesimo valore a metro quadras pari a € 2000,00. Non occorre essere un tecnico per comprendere che il metodo comparativo con residenziale è del tutto fuorviante, trattandosi di impianto sportivo che deve essere paragonato ai (pochi) complessi simili sul territorio urbano. Sono poi totalmente assenti riferimenti a strumenti oggett visdi valutazione quali 1'OMI o analoghi. La determinazione vinale porta ad un valore del bene pari a € 22.750.000; 0 valore ictu oculi inverosimile per una realtà posta tra l'altro in una zona periferica rispetto alla città, non stante lo stesso perito della procedura dia atto di collante clientela e di riferimento ad un bacino di utenza ampio. A distanza di poco più di due anni la valutazion perata dal tecnico della Banca ha subito un aumento Adi valore di oltre il 49% (veda € l giugno 2004 €ai € 16.100.000 della prizia 22.750.000 della perizia 4 novembre 2010 \$\delta\$, in epoca cui come emerge dai dati Omi riportati da Sperito della Curatola, il valore locativo dei beni in loga E/mq era in calo. La perizia svolta dalla Cur esa appare effettuata con maggiore rigore, ponendo a base della propria stima analitica per capitalizzazione dei redditi, i valori OMI. Appare pertanto non necessario procedere all'e pletamento di altra ctu, anche attese le gravi superficialità che inficiano la perizia spolta dalla Banca. Se Miora il valore dell'immobile al 2007 è quello indicato alla Curatela occorre prendere poste one in ordine alla

violazione en combinato disposto dell'art. 38 TUT correlate disposizioni del CICR e della Banca d'Alia che sopra a sono riportate. L'art. 38 al II comma limita la concedio lata di finanziamenti fondiari ad un percentuale tra (l'Ajmanziamento stesso e il valore del bear ipotecato e la delibera del CICR individua tale percentual nell'80% del valere dell'immobile. Si conviene con (45). 26672 sulla io pendenza tra la norma citata e l'art. 117 TUB che stabilisce un potere conformativo in relazione a tipi contrattuali da parte della Banca d'Italia sancendo la nullità del contratti difformi. In effetti nel caso di specie non à la Banca d'Italia che crea il tipo o la clausula contrattuale, ma loggetto, la prestazione (concessione del finanziamento sche viene determinata nel massimo ammontare da norma pormaria: si tratta quindi di una norma che delimita Du fattispecie negoziale già esistente. Tuttavia il Tapunale condivide solo sino a qui la ricostruzione operata fla SC. in particolare procedendo nella disamina delle & ioni indicate dalla pronuncia del 2013 per contestare valutazione in termini di validità del contratto di Alimanziamento fondiario eccedente la percentuale dell'Space la Cassazione parte da un presupposto , lale a dire la ricostruzione la norma non condivisibile in termini di pretezione della Banca " in quanto volta ad impedire che le banche assumano esposizioni Vinanziarie senza adequate contropartite e daranzie ". La lasca non può essere considerato alla stregua di un qualitari operatore finanziario ma è l'operatore destinato alla raccolta e alla gesticya del risparmio, determinato da una disciplina di sistema che ne regolamenta l'attività i he lo sottopone a parti deri forme di controllo. Non a condivide in modo asson to la ricostruzione della normaviva di sistema come no criva a tutela del solo presese bancario alla conservazione della integrità patrimoniale: l'angolo visuale della procedura fallimentare da conto della esistenza e

della rilevanza dell'interesse del ceto creditorio mal suo insieme, interesse che viene violato de un scorretto del progazione del credito ; l'interesse del ceto creditorio parte poi di un più generale deresse al corretto ariumento economico e quindi sociale, atteso che il empimento delle obbligazioni no riguardi dei creditor meno tutelati crea un effet a catena di fallimari, perdite di posti di lavoro e crisi economica genera. Deve quindi ritenersi che la normativa che determina l'oggetto del contratto sia normativa imperativa A Jul violazione determina nullità ex art. 1418 I comma como ritenuto da cass. 9219/1995 sopra Chilamata ("D'altra parte, è principio costante che, dove la legge ha regolato con limiti e vincoli l'attività creditizia, si tratta sempre di norme inderogabili ed imperative. preordinate al regolare andamento dell'attività stessa, che è essenziale nell'economia nazionale (v. Cass. 6 maggio 1977 n. 1724; S. Snite 13 ottobre 1994 n. 8355),").

In ugni caso non convince is scostruzione operata dalla SC nel 2013 , della normativa she si esamina quale normativa volta a regolare il comportamento delle parti e non la genesi del rapporto con rattuale. Tale impostazione ricalca la più convincente digrisprudenza che ha " normato " i involumento finanziario ricostruendo la contratti di violazione del domere di informazione quale violazione di una norma di comportamento fente di responsabilità. 🏖 acevole rilevare che una normativa che incide direttamente sull'oggetto dei contratto attiene agli elementi essergioli dello stesso e non all'apposizione comportamenti, che sono, come nel caso dei estranei al informazione, contenuto dell'ob Ogazione, non rigidamente detarminatili, non necessariamente ccevi y alla del Cocigazione.

Ne affine, può ritenersi l'applicabilità dell'art. 1419 calla mel senso invocato in via di ipotyal dall'Istituto di



infatti occepito che in credito. Essa bas accoglimento dello gracioni della Curatela, la andrebbe dichia per le somme erogate in supero vispetto al limite di spanziabilità. Non vi è infacti alcuna che i contraenti ed in particolar modo la dimostrazion¶ Banca avrebbers concluso il contratto di finanziamento anche in assenz della particolare tutcia data alia stessa dal credito Majario. Si richiama la chiara motivazione di T. Venezia 6.7.2012 che integralmente si condivide : "La tesi deila villità parziale non persuade questo Collegio. In lucgo, va esservato che la tes del frazionamento del mutal (fondiario fino al limite de Chassimo finanziabile e ordinario per l'eccedenza), non appare condivisibile e porterebbe ad effetti bizzarro quali il consolidamento dell'ipoteca per la porzione fondiaria e l'assoggettamento alla revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. per la porzione ipotecaria. È inolese evidente che le parti hanno stipulato un unico contracto avendo ben presenti (con riferimento alla banca) Ala specificità ed i privilegi del credito fondiario dipetto al credito ipotecario (consolidamento dell'impreca in soli 10 giorni, esenzione da revocatoria fallimentare, possibilità di prosequire l'espropriazione individuale anche dopo il fallimenta del debitore, etc.) e proprio in ragione di ciò è assa Sagduo ritenere che l'istituto di credito, in difeno del Fondiario, avrebbe stipulato comunque un mutuo cecario ordinario."

4. Calando a soluzione giuridica sopra esposta alla factisposie in esame deve quindi rilevarsi quanto segue:

in ordene al I mutuo: come sopra indicato "Qualora i finanz menti siano ercoati sulla base di stati di avanzamento del lavori il limite di finanziabilità deve essere rispettato durante ogni fazz dell'esecuzione dei



1 avori.". (Sanca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le Banche di cui alla eireolare n. 229 del 21.4.199 atolo V cap. I sez II)

Non pur esere pertanto finanziato più dell'8% delle opere esegu e se ció ha una sua logicità. Posto infatti che il fina paento fondiario non è più (esclusivamente) mutuo di score, tuttavia quando venga concesso per l'esecuzione di un pera edilizia il raffronto deve essere compluto ancora in Alazione all'opera che viene eseguita, per avere un metro di Adlutazione a controllo oggettivo, similmente a quanto avviene per il finanziamento che si rapporta al valore finale del bene posto a garanzia. Il priso mutuo fondiario ha avuto il sequente andamento , gia a descritto: valutazione del bone al momento della stima 2.150.000,00: erogazione di ϵ 1.500.000 alla stipula del contratto; le erogazioni successive seguono le li pezioni dell'Ing. 16.12.2004 (finanzia 16.1.2005, per 6 1.500.000,00) , del .6.2005 (finanziamento in data il 23.6.2005, per ulterori 2 milloni) e del 21.9.2005 | finanziamento in data 27.9.2005, per ulteriori € 1.400.000,00) ; infine alla secola del 2 mutuo, in data 12.3.2007, i residui € 100.000,00.

L'assoluta genericità delle relationi ispettive oltre l'aspette relativo alla assenta di data certa opposibile al Curatore i Cass. civ. Sez. Unite. 20/02/2013, n. 4 vy Poiché nel procedimento di accertamento del passivo i curatore fallimentare assume la posizione di terzo, i scritture private fondamento del credito sono soggette ai limiti probat d'adi cui all'art. 2704 c.c. e debiono quindi essero munite in data certa.) che descrivono i SAD nimeno di dieci rigio fon consente il controllo del rispetto del limite di finalessabilità che pure è onere della Banca dimostrare. In esse infatti è assente qualsiasi ricostituvione analiticamente descrittiva delle opere compiute e dei valori ad esse



attribuiti con la constatazione di quanto reglizzato in cantiere. Alazzazione del 2 impalcato in c.a. e pilastri sovrastantos cui impostare la cocertura per fintero corpo di fabbra principale, volumi interrati già dotati di pavimentorione industriale il sottoscritti ritiene che con rifer mento alla stima del giugno 2004 il sal odierno raggiagga il 25,21% " et similla). Né aggiungono nulla gli allegati i quali operano una ricostruzione del " valore wealte edierno " rimandando ad un Sal che non viene prodotto e che pertanto non è controllabile

Nonere della prova a carico della Manca deriva dall'inerenza Mel fatto da provare alla projettiva (essendo evidentemente impossibile posiji creditore accedere alla documentazione della Banca o della le adequate conoscenze per attivare ritualmente la richi sea ex art. 210 c.p.c.) .

ogn: caso sociarono le valutazioni l'inattendibilità della merizia compiuta dalla Banca in sede di erogazione de I mutuo Trattasi infatti di una valutazione del sequente tenore il bene immobile come risulta dal prospetto allegato stato valutato nello stato attuale col metodo della stima sinterica a valore venale ... il valore di mercato odlerno più probabile risulta essere pari a c \pm rca \in 2.150.000,00 il valore di morcato ad opera compiu più probabile potra risultare pari a circa 6 16,100.0000000 ". L'allegato indica dei costi unitari a metro que te non giustificati ed un valore venale finale ch unicamente nel raddoppio del valore di costo (v. 21).

Consegue Ca quanto sino ad ora motivato. la quifità del I contrate of mutuo stipulato.

peanso at II mutuo, deve rilevarsi cho la mullità emerge da rapporto tra quanto finanziato e il valore dell'opera come indicata dal perito della Curale)a, per le ragioni

che si sono sopra indicate. Dato il valoro dei bene all'epoc pari a & 11.750.000,00, l'importo finanziabile, oltre 3,5 milioni già finanziati era pari a & 2.900 mu 00 (1'80% del valore del bene è pari a & 9.40 mm) 2.900.000. Ne conseque che il finanziamento di 6 milioni era ampiamente al disopra del limite di finanziabilità , con declaratoria di nuilità della putuizione contrattuale.

la vreiezione dell'opposizione comporta anche la retezione della domanda di collocazione iporesaria degli interessi ex art. 2855 c.c.

La soccombenza comporta condanna a le spese.

p.g.

rigetta la opposizione avanzata a contro lo stato passivo del e condanna la primo alla rifusione delle cose sostenute dalla Curatela della seconda che liquida in £ 29.000,00 per onorari oltre IVA e CAP e rimborso forfetario.

Firenze & ottobre 201

[] President∈

il Giudice est.

Millen

College College